

## Edilizia | Distinzione tra opere precarie e non precarie.

Data di pubblicazione: 09/09/2015

Il **Consiglio di Stato, Sez. VI, con sentenza 4 settembre 2015<sup>1</sup>**, conferma l'orientamento, ormai consolidato, secondo cui i manufatti non precari, ma funzionali a soddisfare esigenze stabili nel tempo vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la potenziale rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie (ex multis **Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 27 marzo 2013 n. 1776; TAR Campania, Napoli, Sez. II, sentenza 5 agosto 2014 n. 4477; TAR Campania, Napoli, Sez. VI, sentenza 12 novembre 2014 n. 5804** ).

L'unico elemento rilevante per far venir meno la qualificazione di intervento soggetto a permesso di costruire è il carattere precario dell'opera, vale a dire il fatto che esso sia diretto "*a soddisfare esigenze meramente temporanee*", il che si rinviene soltanto quando l'utilizzo sia circoscritto nel tempo ( **Tar Campania - Napoli, Sez. VII, sentenza 25 marzo 2013 n. 1626**).

La "*precarietà*" dell'opera, che esonera dall'obbligo del possesso del permesso di costruire, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e.5, D.P.R. n. 380 del 2001, postula un uso specifico e temporalmente delimitato del bene e non ammette che lo stesso possa essere finalizzato al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo. Non possono, quindi, essere considerati manufatti volti a soddisfare esigenze meramente temporanee quelli destinati a un'utilizzazione perdurante nel tempo, di talché l'alterazione del territorio non può essere considerata temporanea, precaria o irrilevante (in tal senso: **Cons. Stato, Sez. VI, 3 giugno 2014, n. 2842**).

Anche il Giudice penale ha avuto modo di precisare che "*la natura precaria deve ricollegarsi all'intrinseca destinazione materiale dell'opera, utilizzata per fini specifici contingenti e limitati nel tempo; e l'opera precaria allo stesso tempo deve poter essere rimossa con facilità e velocità dopo aver terminato la sua funzione*" (**Corte di Cassazione Penale sentenza 1191/2012**). L'attitudine dell'opera ad una utilizzazione non temporanea, né contingente rappresenta, quindi, il criterio per distinguere l'opera assoggettabile a permesso di costruire da quella realizzabile liberamente, a prescindere dall'incorporamento al suolo o dai materiali utilizzati (in tal senso **Corte di Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n.13843/2014**). Le pronunce citate si allineano all'orientamento maggioritario in tema di opere precarie (ex multis: **Corte di Cassazione Penale Sez. III, 20 novembre 1997, n. 12022; 12 luglio 1999, n. 11839 ; 25 febbraio 2009, n. 22054; 8 ottobre 2009, n. 39074**).

---

<sup>1</sup> Il caso di specie riguarda otto container posti all'interno di un'area adibita a impianto sportivo (campo da calcio) ed utilizzati quali spogliatoi per gli atleti.

